Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'USO DEL LOGO ISTITUZIONALE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO (CNIU)

Adottato dal Consiglio Direttivo della CNIU con delibera n. del 17/09/2026

ART. 1 – (Oggetto e natura del patrocinio)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del patrocinio morale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (di seguito CNIU) e del correlato autorizzo all'uso del logo istituzionale.
2. Il patrocinio costituisce un'attestazione di apprezzamento morale e un'adesione simbolica della CNIU ad una specifica iniziativa ritenuta di alto valore culturale, scientifico, educativo o sociale, svolta sul territorio nazionale.
3. Il patrocinio è concesso a titolo ampiamente discrezionale, gratuito e senza assunzione di oneri finanziari né di responsabilità giuridica o organizzativa da parte della CNIU.
4. La concessione del patrocinio CNIU non include né comporta automaticamente il patrocinio dell'UNESCO con sede a Parigi, soggetto a separata ed autonoma procedura governata dalla Sede centrale.

ART. 2 – (Soggetti richiedenti e criteri di ammissibilità)

1. Possono richiedere il patrocinio della CNIU enti pubblici, università, centri di ricerca, fondazioni, associazioni ed organismi privati privi di scopo di lucro, che operino nei settori di competenza dell'UNESCO.
2. L'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio deve:

    a) essere priva di qualsiasi finalità di lucro, diretta o indiretta;
    b) risultare coerente con la Missione dell'UNESCO, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con le priorità della Strategia di Medio Termine dell'Organizzazione;
    c) avere un rilevante interesse scientifico, educativo, culturale o sociale a livello nazionale o internazionale;
    d) svolgersi in località e arco temporale chiaramente definiti, comunque inferiore ai sei mesi.

3. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative a carattere commerciale, di promozione politica, partitica, religiosa, militare o sindacale, né a scopo di lucro. Inoltre, non rientrano tra le iniziative ammissibili al patrocinio oggetto del presente provvedimento le opere audiovisive, cinematografiche ed editoriali, ivi compresi, a titolo esemplificativo, film, video, libri e pubblicazioni;

4. A valere dal 1° gennaio 2027, ciascun soggetto proponente, pubblico o privato, potrà presentare una sola istanza di patrocinio nell'arco di ciascun anno solare, a pena di inammissibilità. Il patrocinio è concesso con riferimento alla singola e specifica iniziativa e non può essere accordato per edizioni consecutive del medesimo evento, manifestazione o progetto.
5. In via eccezionale, il Segretariato può derogare a questi limiti, esclusivamente al concorrente verificarsi dei seguenti requisiti oggettivi:

    a) elevato rilievo pubblico dell'evento direttamente correlato alle priorità programmatiche dell'UNESCO o a celebrazioni ufficiali dell'Organizzazione;
    b) il proponente deve dimostrare di aver prodotto in occasione dei precedenti patrocini ottenuti della CNIU la prescritta relazione finale attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il provvedimento di concessione del patrocinio in deroga deve contenere una motivazione rafforzata, con puntuale indicazione degli elementi che giustificano il superamento del limite ordinario.

ART. 3 – (Riparto delle competenze e delega al Segretario Generale)

1. In attuazione degli articoli 6 e 8 del Decreto Interministeriale 24 maggio 2007, n. 4195, il Consiglio Direttivo determina le linee generali d'indirizzo della politica dei patrocini e delega integralmente ed in via esclusiva al Segretario Generale della CNIU l'esercizio delle funzioni gestorie relative al procedimento istruttorio e all'adozione del provvedimento espresso di concessione.
2. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sul numero e sulla tipologia dei patrocini concessi.

ART. 4 – (Presentazione dell'istanza e termini)

1. Il patrocinio della CNIU viene concesso ad eventi a carattere nazionale, mentre quello dell'UNESCO è riservato a iniziative di portata, diffusione e pubblico internazionale. Per poter essere accettata dall'UNESCO, questa seconda tipologia di candidatura deve essere previamente valutata ed eventualmente trasmessa alla Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione a cura della Commissione Nazionale.
2. Per ciascuna delle due tipologie di patrocinio viene predisposto un apposito formulario di richiesta alla CNIU. Non è possibile richiedere entrambe le tipologie di patrocinio per la stessa iniziativa.
3. La richiesta di patrocinio CNIU deve essere inoltrata dal legale rappresentante del soggetto promotore esclusivamente tramite modalità telematica (trasmettendo il formulario compilato all'indirizzo email segretariato.cniu@unesco.it) almeno **60 giorni prima** della data di svolgimento dell'evento o dell'avvio dell'iniziativa. La richiesta di patrocinio UNESCO deve essere trasmessa, tramite apposito formulario, all'indirizzo email segretariato.cniu@unesco.it almeno **120 giorni prima** della data di svolgimento dell'evento o dell'avvio dell'iniziativa.
4. La domanda deve essere corredata da una scheda sintetica del progetto, dal programma dettagliato dell'evento, dalla dichiarazione sostitutiva di assenza di scopi di lucro, dalla bozza dei materiali nei quali si intende inserire il logo, dall'impegno a far pervenire con congruo anticipo l'invito a partecipare alla Commissione Nazionale.

    In mancanza degli elementi suindicati non si potrà procedere alla prescritta istruttoria.

ART. 5 – (Istruttoria, risposta interlocutoria immediata e silenzio-non accoglimento tipizzato)

1. **Presa in carico ed efficacia dell'avvio**: Entro **5 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'istanza, il Segretariato della CNIU trasmette al richiedente via posta elettronica una *«Comunicazione di Presa in Carico Interlocutoria»*.
2. **Contenuto vincolante della Comunicazione Interlocutoria**: La risposta interlocutoria, nel confermare l'avvio della fase valutativa preliminare, specifica espressamente all'utente quanto segue:

   «La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO attribuisce il proprio patrocinio secondo un rigoroso principio di contingentamento e selettività istituzionale. La presente comunicazione attesta esclusivamente la presa in carico dell'istanza ai fini dell'esame di merito. Qualora non intervenga formale comunicazione esplicita di adozione del provvedimento di concessione del patrocinio entro il termine di 20 giorni antecedenti la data fissata per l'evento, la richiesta deve intendersi tacitamente ed espressamente NON ACCOLTA, con conseguente archiviazione automatica del fascicolo senza ulteriore seguito o comunicazione corrispettiva».

3. **Valore del decorso del termine**: Il mancato riscontro positivo ed esplicito entro il termine di cui al comma 2 equivale a provvedimento finale di non accoglimento per decorso del termine procedimentale di efficacia dell'istanza. Non è dovuta ulteriore corrispondenza, né si applica la procedura delle osservazioni interlocutorie o del riesame esplicito, salvo eventuale ripresentazione di una nuova istanza nei termini per iniziative future.

ART. 6 – (Concessione del patrocinio e uso del logo)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Segretario Generale adotta il provvedimento espresso di concessione e ne dà formale comunicazione al richiedente, trasmettendo il logo istituzionale CNIU.
2. Il logo CNIU deve essere utilizzato esclusivamente per l'iniziativa autorizzata e secondo la dicitura ufficiale: *"Con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO"*.
3. È tassativamente vietato alterare il logo, associarlo a marchi commerciali o utilizzarlo per scopi estranei all'evento patrocinato.

ART. 7 – (Rendicontazione ed entrata in vigore)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento patrocinato, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare al Segretariato CNIU (via email a segretariato.cniu@unesco.it) una breve relazione di rendicontazione contenente la documentazione fotografia e la rassegna dei materiali nei quali è stato apposto il logo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della CNIU.